



# Comune di Rosolini

Provincia Regionale di Siracusa



## V° SETTORE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE

### BANDO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

(Art. 122, comma 7 e Art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 come recepito dalla Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011)

Questa Amministrazione provvederà ad istituire il proprio **Albo di Imprese di fiducia**, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici.

I richiedenti saranno iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione potranno presentare istanza mediante il servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, al Comune di Rosolini – V° Settore – LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE – mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Roma,1 – 96019 Rosolini (SR).

L'istanza di cui al punto precedente dovrà pervenire entro il **termine perentorio** delle ore 10:00 del giorno 28/06/2012, a tale fine farà fede esclusivamente il giorno e l'ora di effettivo ricevimento del plico da parte del Comune di Rosolini.

**Pena l'esclusione**, il plico contenente l'istanza, unitamente alla documentazione sotto menzionata, all'esterno dovrà:

- 1) riportare correttamente e per esteso, la ragione sociale e la sede della Ditta, il n. telefonico e di fax;
- 2) essere sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- 3) riportare la seguente dicitura: **“Non aprire - Documentazione relativa all'iscrizione all'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori pubblici”**.

La documentazione da produrre e da allegare all'istanza, **pena l'esclusione**, secondo la vigente normativa in materia di certificazioni è la seguente:

- 1) **(se in possesso)** - certificato d'attestazione (in originale o copia corredata di fotocopia leggibile del documento di identità del Legale Rappresentante /Titolare dell'Impresa/Amministratore in corso di validità) di qualificazione “SOA”, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa;
- 2) **(se impresa artigiana)** – certificato (in originale o copia corredata di fotocopia leggibile del documento di identità del Legale Rappresentante /Titolare dell'Impresa/Amministratore in corso di validità) di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, dove risulti l'iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e la dicitura antimafia ai fini dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- 3) **(se cooperativa)** - certificato (in originale o copia corredata di fotocopia leggibile del documento di identità del Legale Rappresentante /Titolare dell'Impresa /Amministratore in corso di validità) di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, dove risulti l'iscrizione da almeno due anni nel medesimo registro;
- 4) **(se impresa non rientrante nei casi precedenti)** - documentazione attestante il possesso dei

requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento (lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di istanza dell'iscrizione), ai soli fini dell'indicazione dell'attività specifica della ditta, o copia delle dichiarazioni I.V.A. ai fini della dimostrazione dell'ammontare dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell'autocertificazione.

La documentazione di cui sopra dovrà, inoltre, essere integrata, **pena l'esclusione**, con le seguenti certificazioni (in originale o copia conforme all'originale corredata di fotocopia leggibile del documento di identità del Legale Rappresentante/ Titolare dell' Impresa /Amministratore in corso di validità ):

1) **per le società** : certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione società commerciali –, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, dal quale risulti che la società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

2) **per le imprese individuali e per le società di qualsiasi di tipo**: certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare -, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, che non versi in stato di sospensione dell'attività commerciale, né sussiste concordato preventivo;

3) **per tutti**: certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, relativo al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.

Qualora si trattasse di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

4) **per tutti** : certificazione di cui all'art. 10 sexies della Legge n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche, come inserito nel certificato della C.C.I.A.A.;

5) **per tutti** : dichiarazione del Legale Rappresentante/Titolare dell' Impresa/Amministratore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000 n.445 ed indicante espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 , per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci , nonché delle disposizioni dell'art. 75 del suddetto D.P.R. n.445/2000 in ordine alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera , corredata di documento di identità, da cui si evince che :

- l'impresa sia in possesso dei requisiti di ordine generale , nessuno escluso, come previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;

- l'impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, relativamente agli ultimi tre anni dalla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, ovvero, dalla data di inizio dell'attività lavorativa per cui chiede l'iscrizione;

- l'impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, relativamente agli ultimi tre anni dalla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, ovvero, dalla data di inizio dell'attività lavorativa per cui chiede l'iscrizione;

- *(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)*

l'impresa sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili, supportata dal certificato, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di avviso dell'istituzione dell'Albo delle imprese di fiducia, rilasciato dagli uffici competenti, come individuati dall'art. 6 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 attestante l'ottemperanza alle norme della suddetta Legge, come previsto dall'art. 17 della stessa;

- *(nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)* l'impresa non sia soggetta agli

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;

- che nei propri confronti nonché degli amministratori e dei soggetti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 , non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale o per delitti finanziari;
- che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave ;
- che l' Impresa/Società non è stata destinataria di provvedimento interdittivo a contrarre e a partecipare a gare pubbliche ;
- di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di ..... matricola n°.....;
- INAIL: sede di .....matricola n°.....;
- CASSA EDILE: sede di ..... matricola n°.....(se impresa edile);
- l'indicazione del codice fiscale, della partita IVA, del numero di telefono e di fax nonché l'indirizzo di posta elettronica .

***Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti senza l'osservanza delle prescrizioni sopra citate.***

Il recapito dei plichi raccomandati e sigillati contenenti la documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine assegnato.

Si fa presente inoltre che:

1) l'iscrizione all'Albo ha effetto permanente, fermo restando il mantenimento dei requisiti richiesti;

2) ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro 30 (trenta) giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento della modificazione dell'iscrizione ;

3) dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comporteranno ampliamento delle facoltà degli iscritti saranno disposte in sede di aggiornamento dell'Albo;

Si procederà, anche in corso d'anno, alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti l'Amministrazione abbia verificato, con qualsiasi mezzo, l'esistenza di una delle ipotesi di esclusione dagli appalti previste dalla normativa vigente.

In sede di consultazione degli operatori iscritti nell'albo delle imprese di fiducia, in occasione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'Amministrazione richiederà la produzione dei documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti per l'assunzione di lavori pubblici, come previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e provvederà alla cancellazione dall'Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi di esclusione dagli appalti previste dalla normativa vigente.

Resta inteso che il presente bando non vincola l'Amministrazione, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare il bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno i lavori senza che i richiedenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso istanza di iscrizione.

Il presente bando, è pubblicato sulla G.U.R.S. ,sull'Albo Pretorio del Comune di Rosolini e sul profilo del committente [www.comune.rosolini.sr.it](http://www.comune.rosolini.sr.it)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale stipula e gestione de successivi contratti di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata.

Rosolini, lì 02/04/2012

Il Responsabile del V° Settore  
- Ing. Corrado Mingo -